



A.N.P.A.N.A.

Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente
O.N.L.U.S.

PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE – GUARDIE ECOZOOFI

Sede Nazionale - Segreteria Nazionale -- via Catania n. 7/b – 70022 Altamura (BA) - Codice Fiscale 97038680589
Tel e fax – 0803142510 – 3314944844 - e-mail - www.anpana.it - anpanapresidente@gmail.com - pec - cdn.anpana@legalmail.it
anpana.segreterianazionale@gmail.com

Coordinamento Nazionale Guardie EcoZoofile

Dirigente Generale- Comandante Nazionale ad hon.

Cav. Uff.le Giuseppe Laganà

L'attività delle Guardie EcoZoofile (allo stato attuale)

Lo scopo della nostra Associazione è chiaro: proteggere gli animali e l'ambiente. Per fare questo, ci sono varie modalità, ma a noi interessa l'aspetto procedurale dal punto di vista dell'Operatore di Vigilanza.

Non nascondo ovviamente le difficoltà operative che esistono tuttora per via di certi provvedimenti ministeriali alquanto discutibili, ma non ci fermiamo a fare polemiche oppure a piangerci sopra, noi agiamo, noi dobbiamo in qualsiasi modo proseguire nelle nostre attività, anche per quanto riguarda la Vigilanza.

Attualmente i nostri Operatori possono operare, in assenza del decreto Prefettizio di nomina ex lege 189/2004, a seguito di:

- 1) Delibere Comunali (singoli o associati)
- 2) Delibere di Parchi Regionali
- 3) Decreto Provinciale di nomina a Guardia Ittico/Venatoria

Le Delibere Comunali dovrebbero essere confermate dalla approvazione di Regolamenti Comunali come per esempio il Regolamento di Polizia Urbana o di Tutela e benessere degli animali. Infatti, in tali regolamenti, alla voce "Vigilanza", dovrebbero essere indicati i nostri Operatori o genericamente Operatori di Associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente, come Organi addetti al controllo del citato Regolamento.

La realtà è variegata: diversi sono i Comuni che redigono Delibere di nomina come Agenti Accertatori (Giunta Comunale); meno (ma aumentano sempre più) sono quelli che approvano anche il Regolamento Comunale con l'apposita dicitura alla voce "Vigilanza" con Delibera del Consiglio Comunale.

Di seguito, un esempio di Delibera Comunale e due esempi di "Vigilanza" dei Regolamenti Comunali:



ORIGINALE

COMUNE DI MANTOVA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C.E. 10848

N. 225 Reg. Deliberazioni

N. _____ di Prot. G.

OGGETTO: “Nomina di Agenti Accertatori a titolo volontario e gratuito sull’osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico ed ambientale, nel territorio del Comune di Mantova”

L’anno duemilauno (2001) - addì 4 (quattro) del mese di settembre ad ore 09:30 nella sala della Giunta

LA GIUNTA COMUNALE

Si è riunita in seduta ordinaria

Presidente - GIANFRANCO BURCHIELLARO

Presenti:

gli Assessori:

- FRANCO	BONAFFINI
- GIORGIO	MAGLIA
- STEFANO	MONTANARI
- ALBINO	PORTINI
- ASSUNTA	PUTIGNANO
- DIEGO	TARTARI

Assenti:

gli Assessori:

- ERISTEO	BANALI
- LUCIANO	BATTU'
- GENNARO	ROSANO

Partecipa il Segretario del Comune Dott.a C. Praticcoli

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

DGC n. 225/4.9.2001

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 02/01 del 18 agosto 2001 l'associazione nazionale protezione animali, natura ed ambiente (A.N.P.A.N.A.) – sezione territoriale di Mantova – ha offerto al Comune di Mantova la propria collaborazione, a titolo volontario e gratuito, a mezzo dei volontari aderenti all'Associazione medesima, nei servizi relativi alla protezione animale, alla difesa del patrimonio zootecnico e alla tutela ambientale, nell'ambito del territorio comunale;

- che nella stessa nota viene chiesto all'Amministrazione Comunale di nominare alcuni dei soci dell'Associazione medesima agenti accertatori sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali, relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ed ambientale;

PRESO ATTO che il D.P.R. 31 marzo 1979 attribuisce ai comuni la funzione esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;

VISTA la L.R. 8 settembre 1987, n. 30, che consente ai Comuni, per l'esercizio delle funzioni succitate, di utilizzare a titolo volontario e gratuito guardie zoofile dell'E.N.P.A. e i soci delle altre Associazioni zoofile;

RITENUTO che l'offerta dell'A.N.P.A.N.A. rivesta particolare interesse per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ambientale, per cui è degna di essere presa in considerazione;

ATTESO che il compito di detti volontari, oltre ad essere quello di far rispettare le normative nazionali, regionali e comunali in vigore nelle materie succitate, è anche quello di svolgere un'attività di prevenzione e di informazione ;

VISTA quindi l'opportunità di nominare i signori:

VEDI ELENCO

Agenti accertatori (Guardie EcoZoofile), a titolo volontario e gratuito, sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico ed ambientale, di Protezione Civile e con il compito di svolgere anche attività di prevenzione ed informazione nella materia medesima;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Polizia Comunale e Protezione Civile sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

AD UNANIMITA' di voti palesi;

DELIBERA

di affidare all' A.N.P.A.N.A., a titolo volontario e gratuito, i servizi di prevenzione e repressione delle violazioni alle norme delle leggi e regolamenti generali e locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico ed ambientale su tutto il territorio comunale;

di nominare i sotto elencati soci dell'A.N.P.A.N.A., sigg.

VEDI ELENCO

AGENTI ACCERTATORI (Guardie EcoZoofile), A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO, SULL'OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI E LOCALI, RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ALLA DIFESA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED AMBIENTALE, DI PROTEZIONE CIVILE E CON IL COMPITO DI SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE.

Con separata votazione e sempre all'unanimità di voti, espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

VIG/br

Verbale letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

G. Burchiellaro

IL SEGRETARIO GENERALE

C. Pratzzoli

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del Servizio di Supporto agli organi elettivi

C E R T I F I C A

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mantova, lì

L'incaricato al Servizio

=====

N. ____ della delibera di G.C. del 4.9.2001

N. _____ di Prot. Gen.

OGGETTO: "Nomina di agenti accertatori a titolo volontario e gratuito sull'oservanza delle leggi e regolamenti generali e locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico ed ambientale e di Protezione Civile, nel territorio del Comune di Mantova"

ORIGINALE

=====

Mantova, lì

Divenuta esecutiva per decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Organo Regionale di Controllo, avvenuto il _____ e di quello di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, termine rimasto sospeso dal _____ al _____ a seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o della trasmissione di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, richieste dall'ORECO (art. 133 comma 2, del D.Lgs 18.8.2000

n.267)

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

Mantova, lì

Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni da primo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale avvenuto il _____ senza opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

Mantova, lì

L'Organo Regionale di Controllo nella seduta del _____ con atto n. _____ Prot. n. _____

Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mantova

Art. 2: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative che ruotano attorno al concetto di " polizia urbana " concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del suo territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento, in ragione della peculiarità dello stesso, è incaricato, in via prioritaria, il personale della Polizia Locale, nonché gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 a cui si aggiungono gli eventuali agenti accertatori nominati dall'Amministrazione Comunale, incaricati per legge, per funzione o per delega, dei predetti controlli.
3. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento Tutela benessere animali del Comune di Mantova

Art. 56 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le forze di Polizia ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale.

Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Convenzioni

E' possibile che un Comune possa, a seguito di Delibera Comunale, redigere anche una convenzione (come da esempi in allegato) che prevede molte volte anche un rimborso spese per l'Associazione.

COMUNE DI GAZZUOLO (MN)

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO, TESO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI ILLECITI DI NATURA ECOLOGICO - AMBIENTALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Gazzuolo, al fine di prevenire il deturpamento degli spazi pubblici, causato dal conferimento indiscriminato di rifiuti di ogni genere, ed altresì per reprimere gli illeciti connessi a tale incivile comportamento, intende istituire un servizio di vigilanza e controllo, a supporto di quello attuale svolto dalla Polizia Locale, mediante l'ausilio di personale volontario appartenente all'A.N.P.A.N.A. O.N.L.U.S.;

tutto ciò premesso

tra

il Comune di Gazzuolo sito in P.zza Garibaldi n. 1 – 46010 Gazzuolo (MN) – C.F. e P. IVA 00387350200 – rappresentato in questo atto del Responsabile dell'Area Tecnica, geom. Baruffaldi Stefano, che agisce e si obbliga in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta

e

l'ente A.N.P.A.N.A. O.N.L.U.S. C.F. 97038680589, qui rappresentata dal sig. Giuseppe Laganà, nato a Mantova il 26/11/1959, residente a San Giorgio di Mantova in via Nenni 2/A, in qualità di Comandante Nazionale Guardie Zoofile A.N.P.A.N.A.;

si conviene e si stipula il seguente accordo:

Art. 1 – Compiti

Il Comando Provinciale A.N.P.A.N.A. O.N.L.U.S., con sede in Mantova, Via Marmiolo n. 1, mette a disposizione dell'Amministrazione Comunale di Gazzuolo mezzi e persone che, attraverso un capillare controllo del territorio, hanno il compito di prevenire e reprimere gli illeciti di natura ecologico/ambientale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'abbandono di rifiuti in spazi non destinati allo scopo, il loro non corretto conferimento differenziato, il controllo dei parchi pubblici esistenti nel capoluogo e nelle frazioni, con particolare

riferimento alla frequentazione degli animali ed all'abbandono delle loro deiezioni, il mancato rispetto di ordinanze emesse in materia e di regolamenti comunali.

Art. 2 – Obiettivi

Il servizio di Vigilanza avrà i seguenti obiettivi:

1. Informazione immediata all'Ufficio di Polizia Locale di situazioni e fatti che per la loro gravità necessitano dell'intervento sul posto di Agenti di P.L.; in caso di assenza della Polizia Locale l' A.N.P.A.N.A. O.N.L.U.S. potrà rivolgersi direttamente alla locale Stazione Carabinieri di Gazzuolo;
2. Collegamento tra la stessa Associazione convenzionata e la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, comunicando informazioni relative al proprio servizio;
3. Segnalazione, a fine servizio, di nominativi, fatti o situazioni particolari che possano far pensare al verificarsi di un possibile reato o evento illecito.

Art. 3 – Durata dell'accordo di collaborazione

La durata dell'accordo di collaborazione viene concordata dalle parti e stabilita in anni UNO a partire dalla data del 1° GENNAIO 2009.

Art. 4 – Rimborso spese

Il contributo a rimborso spese annuo che sarà corrisposto per il servizio di vigilanza e controllo in narrativa, viene dalle parti concordato e quantificato in € 1.000,00 annui, da versarsi all'Associazione summenzionata in due rate semestrali, una entro e non oltre il 31 giugno e l'altra entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno di vigenza dell'accordo di collaborazione.

Art. 5 – Oneri a carico dell'Associazione

L'associazione si impegna verso l'Amministrazione Comunale di Gazzuolo a promuovere e rendere nota l'iniziativa ai propri associati e a fornire al Comando di Polizia Locale l'elenco globale dei volontari disponibili, individuando con calendario mensile le turnazioni ed i soggetti interessati.

Art. 6 – Obblighi del Comune

L'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico si assumono l'onere di fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per l'esplicazione della collaborazione suddetta.

I volontari si impegnano a svolgere il servizio con le seguenti modalità:

- Effettuazione di servizi di controllo ed appostamenti al fine di prevenire e sanzionare mediante accertamento e contestazione, reati di natura ecologico – ambientale;
- Effettuazione del controllo di raccolta rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e materiale ingombrante e vegetale al fine di verificare il reale svolgimento del servizio effettuato da parte della ditta autorizzata;
- Promozione e svolgimento di azioni di informazione e formazione ai cittadini circa il comportamento da adottare per un corretto conferimento dei rifiuti;
- Il servizio sarà svolto prioritariamente nelle ore pomeridiane, serali e notturne, per mezzo di una pattuglia composta da almeno n. 2 persone, per un monte ore di almeno 200 ore annue per ciascun volontario. Se non verrà raggiunto il monte ore stabilito nella convenzione, sarà facoltà di questo Ufficio Tecnico valutare l'eventuale esclusione del volontario;
- L'individuazione delle zone e degli obiettivi sensibili da controllare e presidiare saranno stabiliti volta per volta secondo un calendario;
- Il servizio dovrà essere svolto con le rispettive uniformi ed i distintivi di riconoscimento in possesso;

Gli elenchi dei nominativi forniti dall'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A.) sono di seguito riportati:

GUARDIE ECOZOOFILIE A.N.P.A.N.A.:

- 1) LAGANA' Giuseppe
- 2) TASSINI Alessandro
- 3) BIANCO Santi
- 4) MAUSOLI Massimo
- 5) ARTIGIANI Fabrizio
- 6) BRUSINI Gianluigi
- 7) DALMIGLIO Maurizio
- 8) CHIZZONI Fabio
- 9) D'ETTORRE Gaetano
- 10) FERRARI Giancarlo
- 11) GUARAGNI Maurizio
- 12) IPPOLITO Cosimo
- 13) NOVELLINI Pietro
- 14) PRETTA Giuseppe
- 15) CHIERICATI Silvio

Art. 8 – Verifiche

L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Locale e l'Associazione di cui sopra organizzeranno, con periodicità mensile, o a semplice richiesta di una delle parti, momenti di confronto circa gli esiti della collaborazione valutando reciproche osservazioni e proposte, nonché direttive dettate dall'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio Tecnico ha facoltà di sospendere o revocare dall'incarico i volontari che non daranno prova di sufficiente competenza e/o costanza nell'espletamento della collaborazione, con tempestivo preavviso ai Responsabili dell'Associazione interessata.

Tale facoltà potrà anche essere di tipo preventivo per motivata opportunità.

Art. 9 – Controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in caso di disaccordo, preso atto dell'impossibilità di pervenire ad una soluzione amichevole, nonostante i tentativi svolti, sarà differita ad un arbitro nominato dal Responsabile dell'Area Tecnica, da uno nominato dall'Associazione e da un terzo nominato dai due arbitri già nominati, con funzione di Presidente.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto.

La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile. Per quanto non specificatamente indicato valgono i riferimenti di legge.

Art. 10 – Spese

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale di Gazzuolo.

Gazzuolo, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Baruffaldi Stefano)

IL COMANDANTE NAZIONALE
GUARDIE ECOZOOFILIE A.N.P.A.N.A.

Dir. Gen. Giuseppe Laganà



ARTICOLO 4 Obblighi del Comune

Il Comando Polizia Locale si assume l'onere di fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per l'esplicazione delle collaborazioni suddette, effettuando anche interventi di formazione, in particolare nel periodo iniziale. Per ogni Associazione convenzionata sarà fornito un apparecchio di comunicazione con la Centrale Operativa (radio ricetrasmittente, telefono cellulare ecc...). Inoltre, il Comune provvederà ad elargire un contributo, a titolo di rimborso spese, ad ogni Associazione aderente quantificato in € 1.000,00.

ARTICOLO 5 Oneri a carico delle Associazioni ed Enti

Le Associazioni interessate si impegnano verso il Comune di Mantova a promuovere e rendere nota l'iniziativa ai propri associati ed a fornire al Comando Polizia Locale l'elenco globale delle persone disponibili, individuando con calendario mensile le turnazioni ed i soggetti interessati.

ARTICOLO 6 Verifiche

Il Comando Polizia Locale e le Associazioni organizzeranno, con periodicità almeno trimestrale, o a semplice richiesta di una qualsiasi delle parti, momenti di confronto circa gli esiti della collaborazione e per valutare reciproche osservazioni e proposte. La Polizia Locale ha facoltà di sospendere o revocare dall'incarico, i volontari che non danno prova di sufficiente competenza e/o costanza nell'espletamento della collaborazione, con tempestivo preavviso ai Presidenti delle Associazioni interessate. Tale facoltà potrà anche essere di tipo preventivo, per motivate inopportunità.

ARTICOLO 7 Controversie

Le parti in caso di disaccordo, preso atto dell'impossibilità di pervenire ad una soluzione amichevole, nonostante i tentativi svolti, si affideranno ad un arbitrato formato da un arbitro nominato dal Dirigente Settore Polizia Locale, da uno nominato dalle Associazioni ed un terzo scelto dai due arbitri già nominati.

**Il Dirigente
la Polizia Locale
Avv. Paolo Perantoni**



**Il Presidente
La Protezione Civile
Volontari Interforze Onlus**

**Il Presidente
dell'Associazione Nazionale Protezione
Animali Natura Ambiente Onlus**

Mantova, 01/05/2015

E' fuori discussione che per il Ministero dell'Interno i Comuni non possano nominare Agenti Accertatori tout court. Ma è altresì vero che ormai le Amministrazioni Comunali stanno procedendo in tal senso a nominare figure quali l'Ispettore Ambientale delle ex municipalizzate, per il solo controllo del Regolamento Comunale sui rifiuti, prevedendo nel contempo tali figure nel Regolamento in questione.

Sono del parere che vista una Delibera di nomina, nulla si può dire all'Operatore che agisce in quel momento in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, a cui senza dubbio occorre fare riferimento. Non certo all'Agente Accertatore.

Le citate Delibere non possono prevedere l'accertamento di reati, anche se ovviamente può accadere di trovarsi di fronte ad un illecito penale, e non può prevedere per gli Accertatori alcuna qualifica di Polizia Giudiziaria. L'Agente Accertatore ricoprirà la qualifica di Polizia Amministrativa e quindi di Pubblico Ufficiale.

*L'art. 357 c.p. dispone che "agli effetti della legge penale, sono **pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**". Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell'art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che **la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita** a tutti quei soggetti che *"concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione"* (Cass. Pen. n. 148796/81); *"di collaborazione anche saltuaria"* (Cass. Pen. n.166013/84).

Sebbene in passato lo *status* di pubblico ufficiale fosse tradizionalmente legata al ruolo formale del soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica (come quello dell'impiegato statale), dopo le **leggi n. 86/90 e n. 181/92** l'attenzione si è spostata sulla **funzione del soggetto e non più sul ruolo**, ampliando (attraverso la novella dell'art. 357 c.p.) anche la nozione di "pubblica funzione".

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai "irrelevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione" (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche "chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche" (Cass. Pen. n. 172191/85). Pertanto, "**la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati**" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99).

Pertanto, l'Operatore Anpana può legittimamente accertare le infrazioni di cui alle Delibere Comunali ed anche delle Ordinanze Comunali, perché la volontà dell'Amministrazione nominante si è espressa compiutamente nella Delibera, in quanto ha previsto le materie di competenza. Qualora in un Regolamento Comunale sia indicato che la vigilanza spetta per esempio anche agli Operatori Anpana, l'accertamento riguarda tutto il Regolamento e non solo le infrazioni relative agli animali o l'ambiente di cui alle Delibere.

Se una Ordinanza (o del Sindaco o del Dirigente) rientra in queste ultime materie, la vigilanza può sicuramente essere espletata anche su quella Ordinanza.

Permettetemi di aprire una parentesi: mi riferisco al Decreto Legge 20 febbraio 2017 n°14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n°48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città). Entriamo nel ramo della sicurezza urbana ed in particolare del cosiddetto "Daspo urbano", cioè dell'ordine di allontanamento. Perché questo riferimento? Perché diverse infrazioni sono previste dai Regolamenti Comunali di Polizia Urbana, Regolamenti che gli Agenti Accertatori Anpana potrebbero dover vigilare. In un caso del genere, essendo una materia attinente la sicurezza pubblica, la Guardia deve immediatamente richiedere l'intervento della Polizia Locale del Comune competente per territorio o comunque un'altra Forza di Polizia, affinché vengano redatti tutti gli atti nel modo corretto, perché non ritengo che la Guardia Anpana esca anche con lo stampato relativo all'ordine di allontanamento di cui alla Legge sopracitata. Non è inoltre da sottovalutare il problema legato alla sicurezza degli Operatori, in quanto le infrazioni di cui stiamo parlando, sono legate a comportamenti o atti come ubriachezza molesta o atti contrari alla pubblica decenza.

Infrazioni commesse da certe persone che forse – questi comportamenti – sono abituali e pertanto potenzialmente pericolosi.

Se nell'espletamento del nostro servizio, nel territorio di competenza, dovessimo incorrere in un reato, dobbiamo procedere ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, come sotto indicato:

Articolo 331 Codice di Procedura Penale

- 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.***
- 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.***
- 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.***
- 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.***

Se la Delibera è emessa da un Parco Naturale (a Mantova ci sono il Parco del Mincio ed il Parco Oglio Sud), gli Operatori Anpana possono accertare le infrazioni all'interno del Parco, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento, anche relative alla caccia e la pesca in quanto previste da norme diverse dalle Leggi Statali e Regionali sulla caccia e la pesca.

I nostri Operatori, possono – dopo aver superato un corso come previsto dalla Legge – ottenere il Decreto da parte dell'Amministrazione Provinciale, per la vigilanza ittico-venatoria.

In Lombardia, la Guardia Ittica deve fare riferimento alle seguenti disposizioni:

Regio Decreto 1604/1931

Legge 154/2016 (importantissimo l'art. 40 sul bracconaggio ittico)

Legge Regionale 31/2008

Regolamento Regionale 9/2003

In Provincia e Comune di Mantova, anche:

Determinazione Dirigenziale Provincia di Mantova 222/2015

Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente di divieto di commercializzazione e consumo alimentare della fauna ittica – Comune di Mantova n° PS/50/179/2006 del 18 dicembre 2006

Art. 40 Legge 154/2016

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne e' vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque

stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque.

Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Legislazione sulla caccia

Repubblica Italiana

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

Aggiornata alla L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009

Aggiornata alla L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge comunitaria 2013, art. 26)

Aggiornata al Decreto legge n. 91 del 24/06/2014

Aggiornata alla legge n. 221 del 28/12/2015

Aggiornata alla L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 31 (Legge comunitaria 2015-2016)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26 e successive modificazioni

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993)

Regione Lombardia

Legge Regionale n.17 del 2 agosto 2004

Calendario Venatorio Regionale

(B.U.R.L. n. 32 del 5 agosto 2004)

e

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2017/2018 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR VALPADANA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI MANTOVA

Dopo l'escursus delle varie disposizioni legislative nelle materie di caccia e pesca, è il caso di ricordare la Legge 689/1981, perché è talmente importante che la definisco – senza voler essere blasfemo – la nostra Bibbia. Essa ci dice come dobbiamo agire ma soprattutto stabilisce i poteri degli Organi addetti al controllo. Ma ricordateVi sempre che è l'esperienza la principale fonte della nostra attività. Nessuna legge Vi dirà come chiedere le generalità...perchè non si devono chiedere i documenti per identificare una persona ma semplicemente i dati anagrafici (nome, cognome, nato a... e la data di nascita , indirizzo di residenza). Il reato di cui all'art. 651 del Codice Penale, non è rifiuto di documenti ma di dare indicazioni sulla propria identità personale.

Art. 651 del Codice Penale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali , è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Ovviamente esistono anche violazioni amministrative, in caso di mancata esibizione di documenti (come per la licenza di caccia per esempio). Potrebbe diventare reato se il controllato non solo non la esibisce al momento dell'accertamento ma poi a seguito di controlli presso i competenti uffici, non ne è neanche in possesso. Il reato però è semplicemente per non avere la licenza non per non averla esibita.

La legge 689/81 e gli atti di accertamento

E' la legge cardine per l'irrogazione delle sanzioni amministrative; tutti gli operatori sanno che è la mutazione delle norme fondamentali del diritto penale e processuale penale in ambito amministrativo, pochi conoscono gli intrecci che si verificano e che oggi tentiamo di affrontare, ben consci del fatto che non tutti i problemi giacenti sono risolti.

Vado pertanto a richiamare nella presente relazione i vari articoli che interessano l'Operatore di Polizia o il Pubblico Ufficiale, con i commenti del caso.

1. Principio di legalità. - Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Nullum crimen sine leges

Nessun crimine senza la legge.

Non si ritiene di soffermarsi sull'articolo, detto solo che (ma ciò vale per i neofiti) il capoverso richiama un principio di diritto (*tempus regit actum*, come dicevano i latini) che stabilisce l'arco di vigenza della legge: un atto amministrativo,

sanzionato in un dato modo, resta valido per quel periodo e con quella sanzione, anche se successivamente viene modificato in meglio o addirittura abrogato.

2. Capacità di intendere e di volere. - Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. - Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

In linea di principio, la capacità di essere destinatari di sanzioni amministrative, si acquista al compimento del 18° anno di età; il sistema si completa con l'affermazione che prima dei 14 anni la capacità non esiste, che dopo i 18 anni si presume e che nel momento intermedio va ricercata di volta in volta, analogamente a quanto avviene nell'ambito penale.

Questo è l'argomento che, ancora oggi, partecipando a molti convegni professionali, noto non sia ancora completamente entrato nella convinzione dell'operatore di polizia; non si comprende infatti per quale motivo taluni si ostinino a voler contestare violazioni a persone che non hanno la maggiore età e quindi la capacità di intendere e di volere.

La confusione aumenta poi quando addirittura un verbale contestato ad un minore reca l'indicazione della sanzione e, ancora peggio, quando un minore si reca a pagare taluni lo ammettono al pagamento; il minore non ha alcuna capacità contrattuale (sono infatti nulli tutti i contratti con lo stesso stipulati) e così come non può comperare un abito, non può essere ammesso a pagare una sanzione.

La Magistratura si è più volte pronunciata sul punto e, per intuibili questioni di tempo e di spazio, mi limito riportare le sentenze di maggior rilievo.

Cassazione Civile, Sez. I - Sentenza n. 572 del 22.1.1999

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio ("culpa in vigilando" e/o "in educando") i genitori medesimi. Peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti. In tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.

Cassazione Civile, Sez. I - Sentenza n.4286 del 26.3.2002

L'art. 2 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche in tema di violazioni al codice della strada ex art. 194 di detto codice, dispone, infatti, che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto.

In tale caso della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Pertanto, ancorchè riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.

Minorenni e infrazioni al codice della strada: le contestazioni si fanno ai genitori

In caso di infrazioni al codice della strada commessi da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi era tenuto alla loro sorveglianza e non direttamente allo stesso minore.

Lo ha stabilito la prima sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 4286 del 26/03/2002) I Giudici della Corte hanno evidenziato che "ancorchè riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti

tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo". Nella parte motiva la Corte evidenzia che se da un lato l'art. 201 del codice della strada prevede la contestazione immediata della violazione al trasgressore (in caso di impossibilità, la contestazione deve essere effettuata mediante notifica entro i 150 giorni), dall'altro l'art. 2 della Legge 689/1981, applicabile anche in tema di violazioni al codice della strada ex art. 194 di detto codice, stabilisce l'impossibilità di assoggettamento alla sanzione amministrativa ai minorenni.

Su queste premesse responsabile della violazione dovrà essere ritenuto "chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Questi, infatti, risponderà a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata.

3. Elemento soggettivo. - Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Non vi da aggiungere nulla, tanto è chiara la norma; resta il fatto che se una violazione è ascrivibile ad una persona giuridica e questa è una società di persone, ognuno risponde a titolo personale della violazione medesima.

La norma è ricalcata sulla previsione contenuta nell'art. 42 del Codice Penale, relativa all'elemento psicologico nelle contravvenzioni; in sintesi ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. La contestazione delle violazioni viene esclusa quindi in caso di incoscienza volontaria, forza maggiore e costringimento fisico.

In diritto amministrativo punitivo questa è chiamata **esimente**, mutuata dal diritto penale, laddove ha il termine giuridico di **scriminante**; lo stato di necessità implica una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona non altrimenti evitabile ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione; per la configurabilità della legittima difesa, l'attualità del pericolo di una offesa ingiusta, contro cui l'agente si trovi o ritenga

ragionevolmente di trovarsi esposto, si identifica non solo nella meccanica di un'offesa imminente, ma anche nell'esistenza di una situazione pericolosa ancora in corso al momento della reazione; l'esclusione della responsabilità per l'esclusione di un ordine postula che l'ordine sia legittimo (si presume che colui che riceve l'ordine- oltre che normalmente capace di intendere e volere - abbia una sufficiente preparazione culturale per valutare lo specifico ordine in relazione alla legittimità. (vedasi artt. 51-52 e 54 del Codice Penale).

LA LEGITTIMA DIFESA NELLA DIFESA PERSONALE

ART. 52 C.P.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;**
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.**

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La normativa sulla legittima difesa non definisce ciò che si può fare, ma solo che se si commette un reato in determinate circostanze, non si verrà puniti.

5. Concorso di persone. - Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse

soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Anche per il concorso di persone lo schema seguito è quello strettamente penalistico (art. 110 C.P.); la cooperazione tra più persone può avvenire nel senso che nella condotta di ciascuno può ravvisarsi autonomamente un illecito (es. caso di più cacciatori che eseguono una battuta di caccia in tempo/luogo non consentiti). Rifacendosi alla dottrina prevalente ne deriva che sussiste concorso quando più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale: infatti non sussiste il concorso di cui al presente articolo chi presta il fucile ad un amico il quale se ne serve per cacciare in tempo di divieto.

6. Solidarietà. - Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Di rilievo solo l'aspetto legato al 2° comma, che riguarda il rapporto di lavoro, praticamente sempre disapplicato e che prevale rispetto al 1° comma, se si tratta di violazione accertata ad un lavoratore, anche se utilizza un bene di proprietà di terzo estraneo (quanti casi nell'autotrasporto).

Presupposto per la solidarietà è che tra l'autore della violazione e chi sarebbe tenuto solidalmente al pagamento della sanzione non esista concorso.

7. Non trasmissibilità dell'obbligazione. La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Viene determinata l'impossibilità della prosecuzione di atti esecutivi nei confronti del deceduto e dei suoi eredi e, secondo la giurisprudenza libera altresì l'obbligato in solido.

Esiste però la possibilità di una violazione per esempio del codice della Strada, commessa dopo il decesso del proprietario, in quanto il veicolo è stato utilizzato dagli eredi, anche senza l'effettuazione del passaggio di proprietà: in questo caso l'obbligazione permane.

8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. - Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

L'articolo in esame può essere applicato dall'Autorità amministrativa competente in caso di presentazione di scritti difensivi. Mai dall'Agente accertatore.

8-bis. Reiterazione delle violazioni. -

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

9. Principio di specialità. - Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la

disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali .

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 12 della L. 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con L. 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo. - La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo(comma così modificato dalla Legge 15 luglio 2009 n°94).

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

12. Ambito di applicazione. - Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Nulla di particolarmente interessante dall'articolo 8 all'articolo 12, ne' di nuovo, da dover commentare.

13. Atti di accertamento. - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. **(ora 250 e 251 del CPP sulla perquisizione amministrativa)**

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Questo è uno degli articoli cardine della parte che interessa l'operatore di Polizia e di Vigilanza ed occorre affrontare attentamente i primi commi che compongono l'art. 13.

comma 1) Quando per una violazione (amministrativa) è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro scattano le procedure di accertamento previste dal primo comma: procedure illimitate, dirette, indirette, ma tutte ricondotte ad un unico scopo, quello di **formare il convincimento nell'operatore che un dato fatto si è verificato** e che si è verificato in un dato modo.

Sono due i modi di accertamento classici: quello **de visu** (e la parola già è esaustiva di ciò che si vuole far comprendere al lettore) e quello **ex post** (**cioè desunto, presumibilmente, sicuramente accaduto ma NON VISTO**).

La differenza sostanziale è data dalla dichiarazione di fede privilegiata dell'art. 2700 del codice civile (*L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti **che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza** o da lui compiuti*).

Pertanto, ed è la conseguenza operativa che maggiormente crea problemi all'operatore, per poter accertare senza avere visto occorre poter dimostrare che le varie fasi di avvicinamento al fatto attestato come effettivamente, realmente avvenuto, portano ad un'unica, certa ed incontrovertibile conclusione; diversamente si avrebbe soltanto l'ipotesi di un fatto, un mero indizio, che avrebbe come possibile conseguenza la non possibilità della certificazione dell'evento accertato.

Le conseguenze sul piano giuridico sono enormi e, talvolta, devastanti: che dire se un incidente stradale trattato con superficialità ed approssimazione dall'organo di Polizia intervenuto per i rilievi **necessari ad accertare le responsabilità delle parti**, porta alla sospensione della patente di guida, all'aumento del *bonus malus* del premio di assicurazione, ad un risarcimento del danno inferiore al dovuto e, ultimo ma non meno importante, alla necessità di avere assistenza legale (anche le lesioni colpose costituiscono una fattispecie penalmente rilevante) ed i danni che si vanno a cagionare, non considerando soltanto l'aspetto economico *strictu sensu*, sono notevoli sotto il profilo della credibilità dell'organo di Polizia.

Vi poi un terzo modo di **accertare** un fatto costituente violazione, quello **per relationem**: si tratta della segnalazione qualificata (è il tipico caso che si verifica quando un agente segnala ad un altro agente, anche di diverso organo di polizia, che procede alla contestazione) che oggi il Legislatore vorrebbe estendere anche a soggetti privati, sia con l'applicazione dell'art. 126 bis (quello che viene definita la delazione di chi si trovasse alla guida del veicolo al fine della decurtazione dei punti) e oggi con la recente novella del divieto di fumo (il gestore è tenuto a segnalare ai fini dell'applicazione della sanzione); addirittura prevede aspetti sanzionatori speciali per i possibili delatori che non adempiono alla delazione, appunto, ma questa novella è fortemente sospettata di essere lesiva dei diritti costituzionali e sul punto è attesa la pronuncia della corte costituzionale.

Poichè la legge 689 è, come detto prima, figlia minore del codice di procedura penale, essa legittima anche le attività di accertamento attraverso il normale ricorso all'invito (ex art. 13, appunto) per fornire informazioni necessarie all'utile svolgimento di indagini di polizia amministrativa e la mancata osservanza di tali inviti viene sanzionata dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che non ricorrano altri aspetti sanzionatori specifici quali, per esempio, quelli previsti dall'art. 180 del Codice della Strada.

Comma 2) oltre alla vastissima possibilità di utilizzo degli elementi indicati nel comma precedente (*assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica*, dove il termine ogni significa tutto ciò che è noto allo scibile umano) il comma 2, per consentire anche l'espletamento di attività tecniche complesse, legittima la misura del sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, che è regolato dal successivo art. 20 comma 3 (*Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.*).

Comma 3) Mentre i precedenti commi legittimano la semplice facoltà di procedere al sequestro cautelare il presente comma, studiato come misura più efficace nel contrasto alla circolazione di veicolo senza assicurazione, **dispone obbligatoriamente il sequestro del veicolo a motore o del natante** posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione; dal che ne deriva che il comma 3 dell'art. 13 vale solo ed esclusivamente nei casi previsti dal codice della strada e da quello per la navigazione.

Non ritengo di soffermarmi oltre sui commi successivi che legittimano la competenza ad agire e che rinviano a norme processuali penali.

14. Contestazione e notificazione. - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il

termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice (periodo inserito dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196).

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Sono due i modi per " dare informazione di garanzia " al trasgressore (o al soggetto obbligato in solido) che è in corso un'attività processuale amministrativa nei suoi confronti, informazione che deve recare tutti gli elementi necessari a formare il contenzioso.

La contestazione immediata come alternativa alla notifica

Secondo una prima prospettiva, il legislatore si avvale della parola "contestazione" per designare una delle due forme di comunicazione dell'addebito (la cosiddetta contestazione immediata), in alternativa alla notifica nel termine di novanta giorni (o un termine diverso previsto dalla legge speciale).

Infatti l'articolo in trattazione prevede che la violazione amministrativa emersa attraverso l'attività di accertamento possa essere immediatamente contestata al trasgressore e alla persona obbligata in solido; qualora tale contestazione immediata non sia avvenuta, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati.

Dunque, il citato art. 14 della legge 689/1981 prevede due modalità attraverso le quali l'accertatore può comunicare all'interessato che gli è imputato un illecito amministrativo: l'una immediata, attraverso consegna di copia del verbale

direttamente nelle mani di trasgressore e, se possibile e se esistente, all'obbligato in solido; l'altra differita, mediante notifica dell'atto di contestazione agli interessati residenti in Italia entro un termine perentorio, a pena di prescrizione.

Pertanto, l'articolo si riferisce alla contestazione qualificandola come immediata: in questo modo il legislatore indica la più frequente forma di comunicazione all'interessato dell'accertata violazione amministrativa.

In questa specifica accezione la contestazione rappresenta un'alternativa rispetto alla notifica. Infatti, il sistema della legge n. 689/1981 limita la contestazione immediata della violazione amministrativa ai casi in cui questa sia possibile. L'accertatore, laddove non abbia proceduto all'immediata contestazione dell'addebito, deve provvedere a notificare gli estremi della violazione secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti. Nell'interpretazione della giurisprudenza, la tempestività di cui parla l'art. 14 della l. 689 del 1981 va intesa in senso relativo e correlata allo scopo della norma, ossia l'esigenza di garantire l'esercizio delle difese da parte dei contravventori. La mancata contestazione diretta e personale, anche se possibile, non estingue l'obbligazione sanzionatoria, benchè possa integrare un'ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dell'accertatore e determinare l'attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale. Infatti, ai sensi del 5° comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 l'unico adempimento essenziale per evitare l'estinzione del debito sanzionatorio è la notifica nel termine perentorio indicato dalla legge.

La notifica, prevista per le residuali ipotesi in cui la comunicazione immediata non sia avvenuta, deve essere effettuata entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Dalla lettera dell'art. 14, 2° comma, che prevede che l'atto sia notificato nei casi in cui non sia avvenuta la contestazione immediata "per tutte o per alcune delle persone indicate dal comma precedente" (ossia autori, eventuali concorrenti nell'illecito e responsabili in solido), si ricava che la contestazione immediata e quella differita possano coesistere. Infatti, quando la medesima violazione deve essere comunicata a più persone, può accadere che gli estremi dell'illecito siano contestati immediatamente ai soggetti nei cui confronti sia possibile una comunicazione personale e diretta, mentre vengano successivamente notificati agli altri destinatari nel termine di novanta giorni previsto dalla legge.

Il verbale di contestazione

Sotto altro profilo, il termine contestazione sta anche ad indicare l'atto scritto con cui formalmente è comunicato l'addebito agli interessati, ossia il sommario processo verbale di contestazione. Si tratta di un atto redatto e

sottoscritto dall'agente accertatore, finalizzato a rendere noto ad un determinato soggetto che gli è imputata una specifica violazione amministrativa ambientale.

Di regola, gli organi di vigilanza eseguono la contestazione avvalendosi di modulistica prestampata; tuttavia, in presenza di accertamenti complessi può accadere che per la stesura dell'atto di contestazione della violazione non venga utilizzato il supporto di moduli prestampati.

Il verbale di contestazione deve essere tenuto distinto dal verbale di accertamento. I due documenti hanno in comune la forma scritta, tuttavia assolvono due diverse funzioni e presentano un contenuto diverso. Il verbale di accertamento illustra l'attività accertativa svolta dagli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981; tale atto indica i singoli atti di accertamento svolti nel corso dell'attività di vigilanza amministrativa ambientale e i risultati cui tali atti hanno condotto. Invece, il verbale di contestazione è il documento mediante il quale il trasgressore viene messo a conoscenza della violazione ed è sufficiente che contenga la mera indicazione degli estremi della violazione (e non anche la dettagliata descrizione di tutti gli atti di accertamento).

Sotto altro profilo, il verbale di contestazione non va confuso con il "rapporto" redatto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981. Nella logica della legge n. 689/1981, ai sensi dell'art. 14 l'atto di contestazione è indirizzato esclusivamente a trasgressore e obbligato in solido, contiene la mera indicazione degli estremi della violazione ed è funzionale all'esercizio del diritto di difesa; invece, a norma dell'art. 17 il rapporto è diretto all'organo titolare della potestà sanzionatoria, delinea compiutamente il fatto illecito contestato e gli atti di accertamento compiuti ed è funzionale alla verifica della fondatezza dell'accertamento medesimo.

15. Accertamenti mediante analisi di campioni. - Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima (3/a).

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi (3/b).

16. Pagamento in misura ridotta. - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (articolo modificato dalla Legge 24 luglio 2008 n°125).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

17. Obbligo del rapporto. - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova

delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (5/b).

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (4), dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (4), e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349 (6), sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

18. Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n°890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

19. Sequestro. - Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo.

Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della

cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

20. Sanzioni amministrative accessorie. - L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti (comma inserito dal comma 1° dell'art. 9 D.L. 12 novembre 2010 n°187 convertito nella Legge 17 dicembre 2010 n°217).

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti

mediante autorizzazione amministrativa.

21. Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie. - Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo .

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. -

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

(1) La Corte costituzionale con [sentenza 18 marzo 2004, n. 98](#) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo *"nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione"*.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo *"in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processodi opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte"*.

Art. 22-bis

Competenza per il giudizio di opposizione

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a. di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b. di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c. urbanistica ed edilizia;
- d. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- e. di igiene degli alimenti e delle bevande; ⁽¹⁾
- f. di società e di intermediari finanziari;
- g. tributaria e valutaria.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
- b. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite

massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
c. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

(1) La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 6321 del 22 marzo 2006](#), ha precisato che le opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola non rientrano nella competenza speciale del tribunale di cui all'art. 22 bis, lett. e).

23. Giudizio di opposizione. - Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. ⁽²⁾

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa alla udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese di procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo *"in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nei procedimenti di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte"*.

(2) Comma così modificato dall'art. 56, [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(3) La Corte costituzionale con sentenza 5 dicembre 1990, n. 534 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma *"nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun"*

legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente".

(4) La Corte costituzionale con sentenza 18 dicembre 1995, n. 507 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma *"nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia ommesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23".*

(5) Comma così modificato dal [D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40](#).

(6) Il comma che recitava: "La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione." è stato abrogato dal [D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40](#).

Ciò che si vuole sottolineare è che il Giudice, nel corso della causa, valuta le prove prodotte da entrambe le parti (tanto l'attore quanto il convenuto) e che la mancanza di prove altro non permette che l'accoglimento del ricorso con la vecchia formula dell'insufficienza.

Ecco il motivo delle numerosissime sentenza di accoglimento di ricorsi, quando i verbali sono redatti esclusivamente su considerazioni o deduzioni, ancorchè logiche, ma non sufficientemente provate.

Acclarare che una persona ha commesso la violazione significa, quindi, avere raggiunto la certezza probatoria di un dato accadimento, soprattutto se il fatto non lo si è accertato personalmente ma, come nel frequentissimo caso dei sinistri stradali, lo si è dedotto dall'attività di rilevamento.

E anche per questo motivo (il comma 11 dell'art. 23 è infatti usato come una vera e propria una man naia) occorre essere prudenti nel contestare alcunchè se non si può utilizzare il termine - vinta ogni prova contraria - e, se possibile, fare uso della tecnologia più avanzata che consente di meglio valutare prima di formare il contenzioso.

24. Connessione obiettiva con un reato. - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta.

Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

L'articolo in trattazione indica al comma 1 che "qualora l'**esistenza di un reato** dipenda dall'accertamento di una **violazione** non costituente reato e **per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta**, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa", cioè se passando con il rosso tizio cagiona la morte di caio, ove tizio non estingue mediante pagamento la violazione all'art. 146/3 sarà il Tribunale ad irrogare la relativa sanzione al termine del processo.

Il dubbio che mi sono posto è quindi legittimo: come fa tizio a pagare ? occorre per pagare che venga redatto un verbale (che va sempre redatto) sul quale devono essere **OBBLIGATORIAMENTE** indicate le garanzie difensive; poi il verbale se non è di contestazione, si chiamerà di accertamento, andranno interlineate tutte le parti che non interessano (è pur sempre un prestampato, quindi correggibile), quali la possibilità di pagare, di proporre ricorso, e la firma per ricevuta di notifica che, infatti, non va fatta.

A chi proporre ricorso, posto che competente a decidere sarà il Tribunale.

La risposta arriva dall'art 12 della legge 24.11.1981, n. 689, laddove infatti è scritto che " Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e **salvo che non sia diversamente stabilito**, per tutte le violazioni per le

quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari" (e la disposizione è perfettamente applicabile in materia di circolazione stradale, come indicato dall'art. 194 del Codice della Strada:

Quindi all'occasione si dovrà utilizzando la previsione normativa data dal secondo comma dell'art. 24

*" Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, **anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla Autorità Giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta.**" E dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.*

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore (ora il Tribunale, ndr) ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore (ora il Tribunale, ndr) quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

Quindi, nel caso in cui sia intervenuta l'A.G. si dovrà attendere che la stessa disponga per la notificazione del provvedimento, al quale il trasgressore verranno date tutte le garanzie difensive secondo le norme del processo penale.

Ove invece il reato sia estinto o comunque chiuso con provvedimento giudiziario, il trasgressore sarà ammesso a pagare solo dopo l'avvenuta notificazione del verbale ed in quest'ultimo caso si indicherà la normale ricorribilità al Prefetto o al Giudice di Pace che emetteranno il relativo provvedimento di archiviazione o di rigetto.

E a questo punto, consiglio a tutti di non procedere più alla contestazione di una violazione amministrativa in caso di reato procedibile d'ufficio (omicidio colposo, per esempio) sino ad intervenuto provvedimento dell'A.G.

Comunque è vero anche che la notifica può sempre essere fatta, anche immediatamente con la contestazione, ed in tal caso il verbale va trasmesso al P.M. **solo nel caso in cui non intervenga il pagamento in misura ridotta**, pagamento che estinguerebbe l'illecito amministrativo. Tuttavia l'eventuale ricorso al Prefetto va trasmesso anch'esso al PM, così come ogni altra "comunicazione".

Il vero nodo sta ... nella procedibilità dell'azione penale. Se il reato è perseguibile d'ufficio ... bene, se è perseguibile a querela (entro 90 giorni) ... si intrecciano i tempi e magari pagamenti, ricorso e procedure vanno ognuno per conto proprio.

La soluzione potrebbe essere quella di notificare il verbale dopo 90 giorni dal fatto, avendo verificato se sia stata proposta o meno querela.

La soluzione potrebbe essere quella di notificare il verbale dopo 90 giorni dal fatto, avendo verificato se sia stata proposta o meno querela.

26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria. - L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Sull'argomento, posto che frequenti sono le richieste di pagamento rateale avverso sanzioni amministrative, val la pena di ricordare che il Ministero dell'Interno, con Circolare del 6 settembre 2001 ha disposto che il pagamento in rate mensili è ammesso solamente per la somma di cui il Prefetto ingiunge il pagamento con la relativa ordinanza, ovvero soltanto prima che il verbale di accertamento della violazione acquisiti efficacia di titolo esecutivo.

La traduzione della circolare è che l'utente, ricevuto il verbale, chieda al Prefetto il pagamento rateale attraverso la proposizione di ricorso e che, respinto lo stesso (e raddoppiata la relativa sanzione) disponga per il pagamento in

rate, mentre invece il Giudice di Pace, sulla base di una semplice richiesta, se sussistono i motivi, si pronuncia accogliendo l'istanza e disponendo per il pagamento rateale sino a trenta rate mensili.

27. Esecuzione forzata. - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

28. Prescrizione. - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Non possiamo stare con le mani in mano, dobbiamo fare sempre qualcosa perché gli animali hanno bisogno di noi (come noi abbiamo un bisogno immenso di loro). L'ambiente è talmente importante preservarlo perché...ne va della nostra stessa vita.

Questo per dirVi che qualsiasi cosa succeda, ci dobbiamo adattare alla situazione ed immediatamente adottare tutti quegli accorgimenti atti a far sì che le nostre azioni siano adeguate appunto alla nuova situazione. Come sta succedendo ora.....possiamo e dobbiamo prestare servizio, prestare la nostra opera Volontaria e gratuita.

Concludendo ricordo che non esiste solo la Vigilanza: possiamo renderci utili organizzando conferenze, gazebo per la raccolta di alimenti per animali randagi, il recupero di alimenti per animali NON scaduti presso i supermercati, attivare un centro di recupero di animali selvatici (come hanno fatto le Sezioni di Mantova e Cremona), fare convenzioni con i Comuni per il recupero di cani randagi e/o la gestione di rifugi/canili.

Mi rendo conto che non è semplice ma...se non si prova come si fa a dire che è impossibile?

ab honesto virum bonum nihil deterret :
niente trattiene un uomo buono da quello che l'onore gli chiede
(Seneca)

Il Comandante Nazionale ad hon.
Dirigente Generale
Cav. Uff.le Giuseppe Laganà